

..

Consulente Tributario

Iscritto al n ..A.N.C.O.T. "Associazione Nazionale Consulenti Tributarî"

Spett.le

Milano, 01 marzo 2011

Parcella n° 38

Oggetto: CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L'ACQUISTO D' AZIENDA

(Per il nostro Cliente di Milano ,analizziamo l'emissione di parcella per l'acquisto di azienda in Genova, per prestazioni che vanno dall'incarico, alla redazione del preliminare, fino all'atto notarile. Ipotizzando un valore dell'azienda oggetto della compravendita, pari ad Euro 105.000,00)

- 1) Incontro col Cliente, presso lo studio, per la definizione dell'incarico, la consultazione e l'assistenza per l'impostazione della pratica:
 - Onorario a tempo ai sensi dell'art. 21 lettera a) punto 1) della T.P. per complessive h 1,30 ad €40,00 per ogni ora o frazione di ora **Totale € 80,00**

- 2) Riunione col Cliente e la controparte, presso l'azienda da acquistare a Genova
 - Onorario a tempo ai sensi dell'art. 21 lettera a) punto 4) della T.P. per complessive h 4,00 ad €40,00 per ogni ora o frazione di ora **Totale € 160,00**
 - Indennità di trasferta per la suddetta riunione determinata ai sensi dell' art.19 lettera a) punto 1) per complessive h 4,00 ad €40,00 per ogni ora o frazione di ora **Totale € 160,00**
 - Spese di viaggio da Milano a Genova in auto ai sensi dell'art. 18 della T.P.
Tariffa chilometrica A/R MI – GE Km 282 ad €0,71 al Km **Totale € 200,22**
Pedaggio autostradale A/R MI – GE (€8,70 x 2) **Totale € 17,40**

- 3) Stesura del preliminare di compravendita
 - Onorario per la consulenza ed assistenza contrattuale per il preliminare all'atto d'acquisto d'azienda determinato ai sensi dell'art. 36 comma 1
Valore della pratica di €105.000,00
Fino ad €50.000,00 – 2% = €1.000,00
Su €55.000,00 - 1,50% = € 825,00 **Totale € 1.825,00**
 - Indennità di scritturazione, riproduzione e stampa del preliminare di compravendita determinata ai sensi dell'art. 19 lettera c) punto 1, per n° 4 facciate ad €5,00 **Totale € 20,00**
Art. 19 lettera c) punto 3, per n° 2 copie complessive n°8 facciate a €1 **Totale € 8,00**
 - Indennità di assistenza dallo studio per la firma del preliminare di compravendita, ai sensi dell'art. 19 lettera a) per h1,30 ad €40,00 per ogni ora o frazione di ora – Totale €80,00 ridotta del 50% ai sensi dell'art. 10 della T.P. (pluralità di clienti) **Totale € 40,00**
 - Indennità di protocollo e formazione fascicolo, anche per la trasmissione al Notaio, determinata ai sensi dell'art. 19 lettera d) punto 1) **Totale € 50,00**

- 4) Partecipazione all'atto notarile di compravendita a Genova
 - Onorario a tempo determinato ai sensi dell'art. 21 lettera a) punto 7 per complessive h 4,00 ad €40,00 per ogni ora **Totale € 160,00**

Studio in : via . n. .. - C.a.p. ..

Partita Iva " codice fiscale

Telefono: Fax: .. e-mail: @tiscalì.it .. @pecancot.it

..

Consulente Tributario

Iscritto al n ..A.N.CO.T. "Associazione Nazionale Consulenti Tributarî"

- | | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| - Indennità di trasferta per assistenza all'atto notarile in Genova, determinato ai sensi dell'art 19 lettera a) della T.P. per complessive h 4 ad €40,00 per ogni ora | Totale € | 160,00 |
| - Spese di viaggio da Milano a Genova in auto ai sensi dell'art. 18 della T.P. | | |
| Tariffa chilometrica A/R MI – GE Km 282 ad €0,71 al Km | Totale € | 200,22 |
| Pedaggio autostradale A/R MI – GE (€8,70 x 2) | Totale € | 17,40 |
|
5) Maggiorazione del 30% su onorari ed indennità di importo pari ad €2.225,00 (80 + 160 + 160 +1.825) in ragione della complessità ed urgenza, determinata ai sensi dell'art. 4 della T.P. |
Totale € |
667,50 |
|
6) A dedurre acconto fatturato con Parcella 18 del 02 febbraio 2011 |
Totale € |
- 1.000,00 |

Studio in : via . n. .. - C.a.p. ..

Partita Iva " codice fiscale

Telefono: Fax: .. e-mail: _____@tiscalì.it .. [Zepecancot.it](mailto:Zepecancot@tiscalì.it)

..

Consulente Tributario

Iscritto al n ..A.N.C.O.T. "Associazione Nazionale Consulenti Tributarî"


- 5) Onorario per la predisposizione del Modello Unico SP
Onorario specifico determinato ai sensi dell'art. 35 comma 1 Tab.1 lettera e) su un totale di componenti positivi di €595.000,00 per complessive h 4,00 ad €25,00 per ogni ora **Totale € 100,00**
- Onorario graduale determinato ai sensi dell'art. 35 Tab. 2 relativo a:
- | | | | |
|---|---|-------|------------------------|
| - Comunicazione dati IVA | € | 40,00 | |
| - Dichiarazione IVA | € | 75,00 | |
| - Quadro RF n° 3 fogli ad €5 per foglio | € | 15,00 | |
| - Quadro RK n° 1 foglio | € | 5,00 | |
| - Quadro RN n° 1 foglio | € | 5,00 | |
| - Quadro RO n° 1 foglio | € | 5,00 | |
| - Quadro RS n° 2 fogli ad €5 per foglio | € | 10,00 | |
| - Quadro RX n° 1 foglio | € | 5,00 | |
| - Quadro IP n° 2 fogli ad €5 per foglio | € | 10,00 | |
| - Quadro IR n° 2 fogli ad €5 per foglio | € | 10,00 | |
| - Quadro IS n° 2 fogli ad €5 per foglio | € | 10,00 | |
| - N° 2 attestazioni reddito dei soci ad €20 cadauno | € | 40,00 | Totale € 230,00 |
- Onorario specifico per la compilazione degli studi di settore, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 1 Tab. 1 lettera e) per complessive h 2,00 ad €25,00 **Totale € 50,00**
- Onorario graduale per la compilazione degli studi di settore ai sensi dell'art. 35 comma 2 Tab. 2 comma I lettera a), per n° 8 fogli ad €5 per foglio **Totale € 40,00**
- 6) Indennità di scritturazione, riproduzione e stampa UNICO SP, determinata ai sensi dell'art. 19 lettera c) comma 2, per complessive n° 40 facciate a tipo numerico ad €7,50 ciascuna **Totale € 300,00**
- 7) Indennità di protocollo e formazione fascicolo determinata ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera d) punto 1 **Totale € 50,00**
- 8) Indennità di archivio e custodia, determinata ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera e) punto 1 **Totale € 25,00**

Studio in : via . n. .. - C.a.p. ..

Partita Iva " codice fiscale

Telefono: Fax: .. e-mail: @tiscalì.it .. Zepcancotìt

A.N.CO.T.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI**



Tariffa Professionale

Il nuovo **TARIFFARIO** A.N.CO.T.

- In data **09 novembre 2001** l'allora **Comitato Esecutivo Nazionale A.N.CO.T.** – Associazione Nazionale Consulenti Tributarî – ha approvato l'aggiornamento della **tariffa professionale** tutt'ora in vigore

Il **TARIFFARIO** stabilisce

- **I CRITERI** per la determinazione dei compensi
- **LA CLASSIFICAZIONE** dei compensi
- **LE MODALITA' D'APPLICAZIONE** delle tariffe

Norme generali su criteri, modalità e classificazione dei compensi

- Sono affrontati dal tariffario al **Titolo I** negli **articoli dal n° 1 al n°17**

Art.1 – Oggetto e caratteristiche delle spettanze

- **Stabilisce che la tariffa si applica per le prestazioni rese nel territorio nazionale, nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea ed in tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità, instaurano rapporti con l'Unione Europea**

Art.2 – Classificazione dei compensi

Stabilisce la suddivisione in:

- **ONORARI** che possono essere:
 - a) Fissi
 - b) Variabili (tra un min. e un max)
 - c) A percentuale
 - d) A tempo
- **INDENNITA'**
- **SPESE**

Art.3 – Criteri generali di applicazione

Stabilisce che la **misura degli onorari variabili** è riferita:

- ✓ al valore della prestazione
 - ✓ alla complessità
 - ✓ all'urgenza
 - ✓ al luogo ed al tempo impiegato
 - ✓ al risultato economico ed ai vantaggi patrimoniali conseguiti
-
- ❑ Quando la tariffa indica **un'unica misura** questa **corrisponde alla minima** e quella massima si ottiene con l'aumento del 50%
 - ❑ Quando gli onorari sono **commisurati al tempo** sono dovuti **in base ad ora o frazione di ora**

Art.4 – Aumenti e riduzioni

Stabilisce le **modalità di applicazione per prestazioni eccezionali** a secondo:

- ✓ importanza
- ✓ complessità
- ✓ difficoltà
- ✓ urgenza

in questi casi **onorari ed indennità** possono essere :

- **augmentati fino al 50%**
- **diminuiti fino al 50%**

Art.5 – Obbligatorietà della tariffa

- Stabilisce che le **misure minime tabellari** sono **vincolanti** per tutti gli iscritti all'A.N.CO.T.

Art.6 – Valore delle prestazioni – Applicazione analogica

Stabilisce che:

- a) Il valore è commisurato a quello del suo oggetto
- b) Per valori non determinabili, si applica la misura prevista per la prestazione
- c) Se la prestazione non è prevista, si applica la misura per prestazioni simili o analoghe
- d) Se nel caso “c” esiste manifesta sproporzione tra prestazione e onorario, si determina con criteri di equità (su parere del consiglio provinciale competente per territorio)

Art.7 – Prestazioni professionali parziali

- S'intendono **incarichi iniziati e non portati a compimento** per qualunque causa, o **iniziati da altri professionisti**.
- Sono dovuti onorari, indennità e spese **corrispondenti all'opera svolta**

Art.8 – Pluralità di professionisti

- Ciascun professionista ha diritto all'onorario per l'opera prestata, secondo la tariffa di appartenenza
- Se il collegio è composta da soli Tributaristi, l'onorario complessivo è quello corrispondente ad un solo professionista, aumentato del 50% per ogni componente (oltre spese ed indennità di ciascuno) e l'onorario risultante è ripartito in parti uguali.

Art.9 – Concorso del Cliente

- **S'intende l'assistenza al Cliente che svolge direttamente la pratica**
- **Il Tributarista ha diritto a non meno del 50% degli onorari previsti**
- **Per elaborazione dati da parte del cliente e controllo del Consulente Tributario, questo ha diritto al 70% degli onorari previsti**

Art.10 – Pluralità di Clienti

- S'intende l'**identica prestazione resa a più Clienti** con unico incarico
- Il Consulente Tributario **ha diritto a compensi ridotti dal 20 al 50%** nei confronti di ciascun cliente

Art. 11 – Anticipi ed acconti

- Consiste nel **diritto a richiedere** :
 1. **Anticipi** su spese prevedibili
 2. **Acconti** sulle indennità e gli onorari, in relazione alla durata ed alla importanza dell'incarico
- Nel caso in cui gli anticipi e gli acconti richiesti non vengano corrisposti, il Consulente Tributario ha facoltà di rinunciare all'incarico, comunicandolo mediante lettera raccomandata

Art. 12 – Collaboratori del Consulente Tributario

Il Consulente Tributario può avvalersi di **Collaboratori**, nell'esecuzione dell'incarico, come previsto dall'art.2232 del CC, **quando**:

- **lo prevede il contratto**
- **sotto la sua responsabilità**

Le prestazioni svolte dal collaboratore sono remunerate come se svolte direttamente dal Consulente T.

(Salvo diversa disposizione prevista dalla Tariffa stessa)

Art. 13 - Cumulabilità

- Come regola generale e purché non si determinino duplicazione di compensi, **sono cumulabili tra loro**
 - **Spese**
 - **Indennità**
 - **Onorari**

Art. 14 - Specifiche

- **E' obbligo** rilasciare al cliente **la specifica delle spettanze** recante:
 - ✓ L'analisi delle spese effettivamente sostenute
 - ✓ la specifica di onorari ed indennità per se e collaboratori
- Il secondo comma dell'art. 14 assegna al Cons. Naz. la ***competenza a vigilare*** sulla corretta applicazione

Art. 15 – Termine di pagamento delle parcelle

- Il **termine normale di pagamento**, salvo diversa disposizione contrattuale, è di **tre mesi**
- Il **mancato pagamento** dopo tre mesi dall'invio della parcella o della notula dà diritto
 - ✓ al calcolo dell'**interesse di mora** al tasso legale ed
 - ✓ al calcolo della **rivalutazione monetaria**

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.

Esempio di Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 01/01/2008 **Data Finale:** 30/06/2010 **Capitale Iniziale:** €1.000,00

Indice alla Decorrenza: 132,2

Indice alla Scadenza: 137,1

Indice di Rivalutazione: 1,03706505

Totale Rivalutazione: €37,07

Capitale Rivalutato: €1.037,07

Totale Colonna Giorni: 911

Totale Interessi: €66,46

Rivalutazione + Interessi: €103,53 **Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): €1.103,53**

Art. 16 – Regime di abbonamento

- **Dà facoltà** al Cons. Trib. di assumere incarichi in regime di **abbonamento annuale**

In tal caso:

- ✓ **In mancanza di disdetta**, l'incarico s'intende rinnovato per un altro anno
- ✓ In caso di anticipato scioglimento, anche per cessazione dell'attività, al Cons. Trib. Spetta un compenso pari al periodo di attività effettivamente svolta

Art. 17 - Norma transitoria

- **Stabilisce l'applicazione della tariffa ai compensi per le prestazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa e terminate entro sei mesi.**

Titolo II

- Tratta le modalità di **rimborso delle spese** (Art. 18) e di **applicazione delle indennità** (Art. 19)

Art. 18 - Spese

- E' possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché, **per quanto possibile**, documentate.

In particolare sono riconosciute le spese

- a. di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI;
- b. di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa dell'albergo a tre stelle. E' altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del consulente del lavoro;

Art. 19 - Indennità

- Al Consulente Tributario, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assistenza dallo studio:

1) **Del Consulente Tributario**

- per ogni ora o frazione di ora Euro 40,00
- per una giornata Euro 200,00

2) **Del Collaboratore del Consulente Tributario**

- per ogni ora o frazione di ora Euro 20,00
- per una giornata Euro 100,00

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate per ciascuno secondo il costo sostenuto maggiorato del 30%;

c) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

- a tipo descrittivo: (relazionale) da Euro 2,50 a Euro 5,00
- a tipo prospetto numerico da Euro 5,00 a Euro 10,00
- per ogni facciata di copia successiva Euro 1,00

d) di protocollo e formazione fascicoli:

- per pratiche fuori abbonamento Euro 50,00
- per pratiche in abbonamento Euro 25,00

e) di archivio e custodia atti, documenti, ecc. (l'indennità si intende imputabile per ogni anno o frazione di anno):

- per pratiche fuori abbonamento Euro 25,00
- per pratiche in abbonamento Euro 15,00

f) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

- per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione) Euro 5,00
- successivamente ai primi tre anni, aumento del 30 per cento per ciascun anno o frazione di anno;

g) di copie ed estratti:

- per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (a seconda della consistenza) da Euro 2,50 a Euro 10,00

h) di richiesta:

- di documenti o certificati presso uffici o privati (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21) da Euro 2,25
a Euro 4,75

i) di compilazione moduli denunce e documenti:

- per pratiche di previdenza sociale ed infortunio sul lavoro e per altre pratiche ed adempimenti (a seconda della complessità) da Euro 25,00
a Euro 50,00

l) di compilazione:

- moduli di rilevazione statistica da Euro 3,50 a Euro 17,50

m) di mandato:

- per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni
diritto fisso Euro 2,25

n) di pagamenti:

- per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1,00 per cento degli importi pagati con un minimo di Euro 1,00

o) di intervento:

- per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle indennità di cui al punto a) da Euro 25,00 a Euro 50,00

Titolo III

- Tratta degli onorari a tempo (art. 20 e 21) e degli onorari specifici (da art. 22 ad art. 43)

Capo I
ONORARI A TEMPO
Articolo 20 - Onorari a tempo

1. Gli onorari a tempo sono commisurati al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo utilizzato nell'interesse del cliente.
2. Gli onorari a tempo pieno, quando non costituiscono di per sé l'onorario principale, sono cumulabili con questo.
3. L'onorario per ogni ora di prestazione è di Euro 40,00. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio e di urgenza detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Capo II
ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO E DI ATTUAZIONE
**Articolo 21 - Onorari per prestazioni di concetto e di
attuazione**

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sotto specificate spettano al Consulente Tributario i seguenti onorari, riferiti a prestazioni di normale durata. Per quelle di maggior durata gli onorari sono maggiorati a discrezione.

a) Interventi personali:

- 1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito: Euro 40,00 l'ora
- 2) sessione informativa con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora: Euro 40,00
- 3) sessione informativa con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora: Euro 25,00
- 4) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in comune): Euro 40,00 l'ora
- 5) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in contrasto): Euro 50,00 l'ora
- 6) interventi per assistenza e discussioni avanti autorità e commissioni amministrative e del lavoro: Euro 50,00 l'ora
- 7) interventi, assistenza e discussioni enti ed uffici pubblici e privati: Euro 40,00 l'ora

2. Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui ai punti 1), 2), 3) possono ridursi fino al 50 per cento in relazione a contenuto e durata della comunicazione.

3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione richiede.

Capo III
ONORARI SPECIFICI
Sezione I – Amministrazione di Aziende
Articolo 22 Amministrazione di aziende

- **1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.**
- **2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il Consulente Tributario ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il venti ed il cinquanta per cento.**
- **3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile. (Sostituzione degli amministratori)**

Sezione II - Perizie e valutazioni

Articolo 23 - Perizie, valutazioni e pareri

- **1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:**

a) perizie, motivati pareri e consulenze

1) sull'ammontare dei valori:

fino a	Euro 250.000,00	4%
da Euro 250.000,01 a	Euro 500.000,00	2%
oltre € 500.000,00		1%

2) l'onorario minimo è di Euro 400,00;

b) valutazione di singoli beni e diritti

1) sull'ammontare dei valori

Fino	a	Euro 250.000,00	2%
da Euro 250.000,01	a	Euro 500.000,00	1%
da Euro 500.000,01	a	Euro 2.500.000,00	0,50%
Oltre Euro 2.500.000,00	.	.	0,25%

2) L'onorario minimo è di Euro 400,00 complessivamente;

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

1) Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano rettificative dell'attivo:

Fino	a	Euro 500.000,00	1%
da Euro 500.000,01	a	Euro 2.500.000,00	0,5%
Oltre Euro 2.500.000,00	.	.	0,25%

2) L'onorario minimo è di Euro 1.000,00

▪2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a c) è applicata una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta per cento se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

Sezione III - Lavori contabili e bilanci

Articolo 24 - Ispezioni amministrative e contabili

- **1. Gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal Consulente Tributario e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 21.**

Articolo 25 - Impianto e tenuta di contabilità

- **1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.**
- **2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al Consulente Tributario competono i seguenti onorari:**

a) Contabilità ordinaria:

-un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato per scaglioni come segue, su base annuale:

fino	a	Euro 150.000,00	Dall'1% al 2%
da Euro 150.000,01	a	Euro 300.000,00	Dall'1,75% all'1%
Da Euro 300.000,00	a	Euro 500.000,00	Dall'1% allo 0,75%
Da Euro 500.000,00	a	Euro 1.500.000,00	Dallo 0,75% allo 0,50%
Da Euro 1.500.000,00	a	Euro 2.500.000,00	Dallo 0,50% allo 0,35%
Oltre € 2.500.000,00			lo 0,35% più lo 0,15% per miliardo o frazione

Il Compenso minimo mensile non può essere inferiore a Euro 75,00.

b) Contabilità semplificata

Fino	a	Euro 50.000,00	Dall'1% al 2%
da Euro 50.000,01	a	Euro 150.000,00	Dall'1,75% all'1%
Da Euro 150.000,01	a	Euro 300.000,00	Dall'1% allo 0,75%
Da Euro 300.000,01	a	Euro 500.000,00	Dallo 0,75% allo 0.50%

Il compenso minimo mensile non potrà essere inferiore a Euro 37,50.

▪3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra Euro 100,00 e Euro 300,00 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

Articolo 26 - Bilancio

1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, sono determinati nel modo seguente, calcolati per scaglioni sul totale dei componenti positivi di reddito lordi

fino a Euro 500.000,00	.		0,10%
da Euro 500.000,01	a	Euro 1.250.000,00	0,075%
da Euro 1.250.000,01	a	Euro 2.500.000,00	0,050%
da Euro 2.500.000,01	a	Euro 5.000.000,00	0,025%
da Euro 5.000.000,01	a	Euro 12.500.000,00	0,0125%
oltre Euro 12.500.000,00			0,0110%

L'onorario minimo è di Euro 400,00.

2. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il cinquanta per cento.

3. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cento per cento se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Sezione IV - Avarie

Articolo 27 - Regolamento e liquidazioni di avarie

- **1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al Consulente tributario i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:**

fino a Euro 5.000,00			7%
da Euro 5.000,01	a	Euro 25.000,00	5%
da Euro 25.000,01	a	Euro 100.000,00	3%
da Euro 100.000,01	a	Euro 250.000,00	1,50%
da Euro 250.000,01	a	Euro 1.000.000,00	0,75%
Oltre Euro 1.000.000,00			0,25%

L'onorario minimo è di Euro 150,00.

- **2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al Consulente Tributario i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:**

fino a Euro 5.000,00	.	.	5%
Da Euro 5.000,01	a	Euro 15.000,00	3%
da Euro 15.000,01	a	Euro 50.000,00	1,5%
da Euro 50.000,01	a	Euro 250.000,00	0,75%
Oltre Euro 250.000,00			0,25%

L'onorario minimo è di Euro 100,00

Sezione V - Arbitrati

Articolo - 28 Arbitrati

- 1. Gli onorari spettanti al Consulente Tributario investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.**
- 2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 17 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.**
- 3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti e comunque non inferiore al 50% di quanto stabilito al precedente punto 2.**
- 4. Onorario minimo Euro 750,00.**

Sezione VI - Operazioni societarie

Articolo 29 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

- 1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al Consulente Tributario competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale sociale, secondo i seguenti scaglioni:**

fino a Euro 100.000,00		Dall'1% al 4% ;
da Euro 100.000,01	a Euro 500.000,00	Dall'1% al 2%;
da Euro 500.000,01	a Euro 2.500.000,00	Dallo 0,5% all'1%
da Euro 2.500.000,01	a Euro 10.000.000,00	Dallo 0,25% allo 0,50%
oltre Euro 10.000.000,00		Dallo 0,10% allo 0,25%

L'onorario minimo è di Euro 1.000,00

- 2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il venti ed il quaranta per cento, fatto salvo l'onorario minimo.**
- 3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.**

Articolo 30

Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al Consulente Tributario gli onorari di cui all'articolo 40 con una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al Consulente Tributario competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile o calcolate ai fini del cambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

fino a Euro 500.000,00	.	.	Dallo 0,5% al 2%
da Euro 500.000,01 a	Euro 2.500.000,00		Dallo 0,25% all'1%;
da Euro 2.500.000,01	a Euro 10.000.000,00		dallo 0,75% allo 0,125%;

- **L'onorario minimo è di Euro 400,00**

Articolo 31

Assistenza societaria continuativa e generica

- 1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società al Consulente Tributario competono onorari che devono essere pre concordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.**

Sezione VII - Componenti amichevoli

Articolo 32 - Componenti amichevoli

- 1. Al Consulente Tributario, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari: con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato, calcolato per scaglioni:**

fino a Euro 250.000,00	.	.	3%
da Euro 250.000,01 a	Euro 500.000,00		2,5%
da Euro 500.000,01 a	Euro 2.500.000,00		2%
da Euro 2.500.000,01	a Euro 5.000.000,00		1,50%

Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

- 2. Se il componimento amichevole non riesce, al Consulente Tributario spetta, comunque, un onorario minimo di Euro 500,00.**

Sezione VIII - Consulenza contrattuale

Articolo 33 - Consulenza contrattuale

- 1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al Consulente Tributario, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:**

fino a Euro 50.000,00		2,00%
da Euro 50.000,01	a Euro 250.000,00	1,50%
da Euro 250.000,01	a Euro 1.000.000,00	1,25%
da Euro 1.000.000,01	a Euro 2.500.000,00	0,80%
Oltre Euro 2.500.000,00		0,50%.

•2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a Euro 25.000,00			dall'1% al 6%;
da Euro 25.000,01	a	Euro 125.000,00	dallo 0,75% al 4%;
da Euro 125.000,01	a	Euro 500.000,00	dallo 0,50% al 3%;
da Euro 500.000,01	a	Euro 2.500.000,00	dallo 0,25% all'1,25%;
oltre Euro 2.500.000,00			dallo 0,15% all'1%.

•3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.

•4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

•5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

•6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.

•7. L'onorario minimo è di Euro 150,00.

Sezione IX

Assistenza rappresentanza e consulenza tributaria

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. E' definita **assistenza tributaria** la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. E' definito **rappresentanza tributaria** l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
3. E' definita **consulenza tributaria** la prestazione professionale, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

4. **Per l'assistenza tributaria** al Consulente Tributario **competono**, in via cumulativa, **onorari specifici e graduali**, come precisati **nell'articolo 35** della presente tariffa.
5. **Per la rappresentanza tributaria** al Consulente Tributario **competono onorari graduali**, come precisati **nell'articolo 36** della presente tariffa.
6. **Per la consulenza tributaria** al Consulente Tributario **competono onorari specifici**, come precisati **nell'articolo 37** della presente tariffa.
7. **Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.**

Articolo 35

Assistenza tributaria

1. **Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.**
2. **Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.**
3. **Il valore della pratica è determinato:**
 - a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
 - b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
 - c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
 - d) per le dichiarazioni di successione: in base al valore dichiarato dei beni;
 - e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
 - f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

Articolo 36

Rappresentanza tributaria

1. **Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalle tabelle 3 e 4 che fanno parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.**
2. **Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.**

Articolo 37

Consulenza tributaria

- 1. Al Consulente Tributario per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'uno per cento ed il cinque per cento del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e) dell'articolo 35 avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della presente tariffa.**
- 2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.**

Sezione X - Sistemazioni di interessi

Articolo 38 - Sistemazioni tra eredi

- 1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo zero virgola cinquanta per cento ed il tre per cento del totale della massa attiva ereditaria.**

L'onorario minimo è di Euro 1.000,00.

Sezione XI - Consulenze ed assistenze varie

Articolo 39 - Consulenza economico-finanziaria

1. Al Consulente Tributario, spettano onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta per cento e il due per cento del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

- a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
- b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring...;
- c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
- d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario;
- e) assistenza a privati, aziende ed enti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti agevolati sia da parte del sistema bancario italiano che della Comunità Europea

Articolo 40

Consulenze aziendali particolari

1. Al Consulente Tributario competono onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta ed il due per cento del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa per le seguenti prestazioni:

- a) diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative);
- b) diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria;
- c) impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica);
- d) impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
- e) valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti;
- f) l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare.

2. Gli onorari di cui al comma 1 sono cumulabili con gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Articolo 41

Consulenza aziendale continuativa e generica

- 1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al Consulente Tributario competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.**

Sezione XII – Funzioni di sindaco o revisore

Articolo 42

Funzioni di sindaco nelle società

1. Al Consulente Tributario, sindaco di società in quanto iscritto al Registro dei Revisori Contabili, oltre ai compensi per rimborsi spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

- a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
- b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea – che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – e del Comitato Esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio sindacale – ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali – finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordo risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - fino a Euro 249.999,99: | da Euro 500,00 a Euro 600,00; |
| - da Euro 250.000,00 fino a Euro 2.499.999,99: | da Euro 600,00 a Euro 1.200,00; |
| - da Euro 2.500.000,00 fino a Euro 24.999.999,99: | da Euro 1.200,00 a Euro 2.400,00; |
| - oltre Euro 25.000.000,00: | da Euro 2.400,00 a Euro 4.000,00. |

3. Il compenso di cui al comma 2 è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

4. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

- fino a Euro 99.999,99:	da Euro 500,00 a Euro 750,00;
- da Euro 100.000,00 fino a Euro 499.999,99:	da Euro 750,00 a Euro 1.250,00;
- da Euro 500.000,00 fino a Euro 2.499.999,99:	da Euro 1.250,00 a Euro 2.000,00;
- da Euro 2.500.000,00 fino a Euro 9.999.999,99:	da Euro 2.000,00 a Euro 3.000,00;
-oltre Euro 10.000.000,00:	Euro 3.000,00, più un aumento di Euro 500,00 ogni Euro 5.000.000,00 o frazione di Euro 5.000.000,00

5. Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

6. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari a:

- Euro 30,00 per capitale sociale	fino a Euro 25.000,00;
- Euro 40,00 per capitale sociale	da Euro 25.000,00 a Euro 50.000,00;
- Euro 50,00 per capitale sociale	da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00;
- Euro 60,00 per capitale sociale	da Euro 150.000,00 a Euro 300.000,00;
-Euro 100,00 per capitale sociale	oltre Euro 300.000,00.

7. Qualora il consulente tributario abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2,3 e 4 sono maggiorati del 50%.

8. I compensi del presente articolo sono aumentati fino a un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il Collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

9. I compensi di cui al presente articolo si applicano anche per il ragioniere che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

10. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

11. Salvo diverso accordo tra le parti, gli onorari da corrispondere a norma del presente articolo non possono superare, anche cumulativamente. Euro 40.000,00.

Articolo 43

Funzioni di revisore in enti pubblici

- 1. Al consulente tributario, revisore in Enti Pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:**
 - a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
 - b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
 - c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.

- 2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.**

- 3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.**

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:

- a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
- b) per gli onorari gradualali, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.

Valore della pratica	Fino	a Euro 25.000,00	Da Euro 25.000,00 a Euro 50.000,00	Da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00	Da Euro 150.000,00 a Euro 300.000,00	Oltre Euro 300.000,00
I) INTERVENTI PERSONALI						
a) consultazioni telefoniche – per chiamata	Minimo	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00
	Massimo	10,00	12,50	15,00	20,00	25,00
b) riunioni con il cliente o chi per lui	Minimo	7,50	12,50	15,00	20,00	30,00
	Massimo	15,00	20,00	25,00	30,00	50,00
c) riunioni con più parti	Minimo	12,50	20,00	30,00	40,00	50,00
	Massimo	25,00	30,00	40,00	50,00	75,00
d) partecipazione ad assemblee societarie, associative, di creditori, e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari	Minimo	15,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	Massimo	30,00	40,00	50,00	60,00	100,00
II) PRESTAZIONI VARIE						
e) esame e studio della pratica e ricerche in archivi pubblici e/o privati	Minimo	5,00	7,50	10,00	15,00	20,00
	Massimo	10,00	12,50	15,00	20,00	30,00
f) pareri scritti, predisposizioni di atti di qualunque genere ed istanze	Minimo	10,00	15,00	20,00	30,00	40,00
	Massimo	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00
g) redazione di atti costitutivi, statuti, e regolamenti (per ogni facciata formato protocollo)	Minimo	15,00	25,00	30,00	40,00	50,00
	Massimo	25,00	30,00	40,00	50,00	75,00
h) depositi, pubblicazioni, iscrizioni nel Registro delle Imprese o presso la C.C.I.A.A.	Minimo	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	Massimo	30,00	40,00	50,00	60,00	100,00

NOTE:

- 1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono stabiliti applicando il compenso minimo per un massimo di quattro ore.
- 2) Per quantificare gli onorari fra il minimo ed il massimo occorre tener presente la difficoltà della pratica come stabilito negli articoli 3, 4 e 5 della tariffa.

- 3) Gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera 1.000.000,00 Euro e triplicati se supera 5.000.000,00 Euro.

Articolo 35 della tariffa professionale approvata in data 09.11.2001

TABELLA 2

TIPOLOGIA ONORARI	GRADUALI
I) Dichiarazioni dei redditi propri e di terzi	
a) Redazione di ogni quadro analitico, per ogni tipo di reddito o percipiente (considerando come redazione di un quadro l'elencazione, nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro percipienti differenti)	Euro 5,00
b) per ciascun documento o copia di documento allegato	Euro 1,50
c) per la redazione di tutti gli altri dati e quadri richiesti per le persone fisiche e società di persone	Da Euro 10,00 a Euro 20,00
d) per la redazione di tutti gli altri dati e quadri richiesti per le persone giuridiche	Euro 40,00
e) per la dichiarazione dei sostituti d'imposta	Da Euro 20,00 a Euro 50,00
II) Dichiarazioni IVA	
a) dichiarazioni IVA	Euro 75,00
b) comunicazioni IVA	Euro 40,00
III) Dichiarazione di successione	
a) per ogni cespite dichiarato	Da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 100,00
b) per ogni passività dichiarata	Euro 10,00
IV) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di I e II grado	
a) ricorsi e appelli in Commissione Tributaria di I e II grado	Euro 75,00
b) memorie, alle Commissioni Tributarie di I e II grado	Euro 50,00
V) Istanze per strumenti deflativi del contenzioso tributario	
a) istanza di accertamento con adesione	Euro 50,00
b) istanze di autotutela	Euro 100,00
c) istanze di acquiescenza	Euro 25,00
d) memorie, risposte a questionari, altre comunicazioni con gli Uffici finanziari	Euro 40,00

Articolo 36 della tariffa professionale approvata in data 09.11.2001

TABELLA 3

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE	RIFERIMENTI	FINO A 50.000 Euro	DA 50.000 A 500.000 Euro	OLTRE 500.000 Euro
1) dichiarazioni dei redditi propri ed altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione, altre dichiarazioni	Minimo	Euro 25,00	Euro 100,00	Euro 300,00
	Massimo	Euro 150,00	Euro 400,00	Euro 1.000,00
2) ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie	Minimo	Euro 25,00	Euro 250,00	Euro 1.000,00
	Massimo	Euro 250,00	Euro 2.000,00	Euro 5.000,00
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari	Minimo	Euro 25,00	Euro 100,00	Euro 250,00
	Massimo	Euro 150,00	Euro 500,00	Euro 1.500,00

Articolo 36 della tariffa professionale approvata in data 09.11.2001

TABELLA 4

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE	RIFERIMENTI	FINO A 50.000 Euro	DA 50.000 A 500.000 Euro	OLTRE 500.000 Euro
1) Interventi presso gli Uffici Finanziari, Guardia di Finanza ed altri organi di controllo	Minimo	Euro 25,00	Euro 40,00	Euro 100,00
	Massimo	Euro 40,00	Euro 100,00	Euro 250,00
2) Interventi in occasione di verifiche fiscali	Minimo	Euro 25,00	Euro 50,00	Euro 150,00
	Massimo	Euro 50,00	Euro 150,00	Euro 250,00
3) Interventi presso le Commissioni Tributarie	Minimo	Euro 50,00	Euro 150,00	Euro 200,00
	Massimo	Euro 150,00	Euro 200,00	Euro 500,00